



Verbale di Assemblea Straordinaria del 11/10/23

L'anno 2023, il giorno 11, del mese di Ottobre, alle ore 21:00, presso Sede della Ass. Culturale Corsa degli Zingari, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Culturale Corsa degli Zingari

Rivestono le cariche di Presidente, così come confermato all'unanimità dal Consiglio Direttivo, sig. Giuseppe De Chellis, e di segretario, sig. Pierluigi Marchionda.

Il Presidente constatato:

che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale così come previsto dall'art. 10 dello Statuto;

che sono presenti n. 9 soci iscritti all'Associazione.

Dichiara dunque che essa deve ritenersi regolarmente costituita ed atta a deliberare nel rispetto dello statuto sociale per la validità della stessa al fine di discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Primo punto all'ordine del giorno: Modifica Statuto Associazione Corsa degli Zingari;

2. Secondo punto all'ordine del giorno: Varie ed eventuali.

Passando alla trattazione del Primo Punto all'Ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha reputato necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale.

Segnatamente il Consiglio Direttivo ha ritenuto che la nostra associazione debba procedere ad alcune modifiche al testo statuario in armonia con il Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii. (Codice del Terzo Settore) per consentire l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) previsto dall'art. 45 del Codice del Terzo Settore.

Si procede alla lettura articolo per articolo del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto a quello ad oggi vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Non avendo altro da discutere l'Assemblea viene sciolta alle ore 23.00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Roberto Unzué

Il Presidente

Roberto Unzué



È cost
Cultur
"Codic
Associa
Il segno
corre p
pantalor
L'Assoc
La sede
L'Assem
Per quan
soppress

L'Associa
della dem
L'Associaz
operare
organizza
nore della

STATUTO



Associazione di Promozione Sociale Associazione Culturale “Corsa degli Zingari”

Pacentro (AQ)

Cf 92018890662

P.iva IT02037330665



Art. 1

DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita in Pacentro, l'associazione denominata **“Associazione di Promozione Sociale Associazione Culturale “Corsa degli Zingari”** sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, da qui in avanti Associazione.

Il segno distintivo dell'Associazione è rappresentato dall'immagine di un individuo maschile maggiorenne che corre per un sentiero montano con indosso esclusivamente un fazzoletto al collo, una canotta e un pantaloncino.

L'Associazione ha il diritto d'uso esclusivo della propria denominazione e del proprio segno distintivo.

La sede principale dell'associazione è sita in Pacentro, Vico Santa Maria Maggiore n. 61.

L'Assemblea, con propria deliberazione, può istituire sedi secondarie o operative, uffici, ecc., e sopprimerle. Per quanto riguarda le sedi e/o gli uffici stabiliti con il presente Statuto, essi possono essere modificati o soppressi soltanto con una modifica statutaria.

Art. 2

FINALITÀ

L'Associazione è apartitica e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, dovrà agire e operare conformemente allo Statuto. L'Associazione si propone in via principale di programmare e organizzare dell'evento “Corsa degli Zingari”, che si tiene in Pacentro la prima domenica di settembre in onore della Santissima Madonna di Loreto.

Tale attività è altresì diretta alla protezione e alla valorizzazione del patrimonio culturale e naturale che la "Corsa" rappresenta.

L'Associazione ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, si propone altresì di svolgere, in via esclusiva o quanto meno principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore:

- promuovere interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- organizzare incontri, corsi, convegni, forum, congressi, escursioni;
- promuovere la tutela e il restauro dei beni storici, architettonici, artistici e ambientali;
- realizzare interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- svolgere attività benefiche, di sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del Dlgs 117/2017;

L'Associazione assicura la più ampia partecipazione dei soci tutti alla vita dell'Associazione.

L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

L'Associazione potrà parimenti ricevere contributi e sussidi finalizzati al raggiungimento dello scopo sociale. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 3 DURATA

La durata dell'associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4 SOCI

Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

Lo status di associato si intende a tempo indeterminato, salvo recesso, e non può essere trasmesso a terzi per atto inter vivos o mortis causa.

I minori possono diventare soci dell'Associazione su richiesta di chi esercita la patria potestà. Il genitore che rappresenta il figlio minore può partecipare all'assemblea con diritto di voto e di intervento, nonché esercitare il diritto di voto per il figlio minore.

Art. 5 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza della persona indicata dal Consiglio Direttivo.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.

Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art. 6

DECADENZA DEI SOCI

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

1. dimissione volontaria;
2. morosità protrattasi per oltre 60 giorni dalla scadenza del versamento della quota associativa richiesta;
3. mancata partecipazione per più di due volte alle convocazioni stabilite dal Presidente, eccezion fatta per i soci sostenitori e i soci onorari.
4. esclusione dall'Associazione per gravi motivi, ovvero qualora la condotta del socio arrechi pregiudizio al nome dell'Associazione e/o sia di ostacolo diretto o indiretto al buon andamento della compagine associativa;
5. l'esclusione è deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo;

Il provvedimento di esclusione assunto dal Consiglio Direttivo previa convocazione del socio interessato, il quale avrà il diritto di replica in merito agli addebiti mossi nei suoi confronti;

L'associato escluso non può essere più ammesso.

L'associato che abbia esercitato il proprio diritto di recesso potrà in qualsiasi momento richiedere una nuova adesione all'Associazione.

In caso di recesso, perdita della qualità di socio o esclusione dall'Associazione, non si acquisisce alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né si ha diritto al rimborso di quanto versato a qualsiasi titolo all'Associazione stessa.

Art. 7

DEI VOLONTARI E DELL'ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8

DEI VOLONTARI E DELLE PERSONE RETRIBUITE

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Art. 9 ORGANI

Gli organi sociali sono:

1. l'assemblea generale dei soci;
2. il consiglio direttivo
3. il presidente
4. il collegio dei revisori dei conti
5. il tesoriere
6. Il segretario.

Art. 10 ASSEMBLEA

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessione ordinaria una volta l'anno ed in sessione straordinaria ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga necessario oppure quando ne facciano richiesta almeno un quarto dei soci.

All'Assemblea partecipano tutti i soci, anche mediante delega, che ne abbiano interesse e che siano in regola con il versamento della quota associativa annua, ad eccezione dei casi in cui questa non sia dovuta per previsione statutaria.

L'Assemblea è presieduta del Presidente dell'Associazione.

Il segretario dell'Assemblea è il segretario dell'Associazione.

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà almeno otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati con il mezzo da essi specificato in sede di presentazione della domanda di ammissione.

Art. 11 COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea ordinaria nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
nomina e revoca i soggetti incaricati della revisione legale dei conti;
approva il bilancio;

delibera l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e la programmazione dell'attività futura;
delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

delibera sull'esclusione degli associati.

Spetta all'assemblea deliberare in merito all'eventuale modifica dello statuto e dei regolamenti.

Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Approva gli indirizzi, le direttive e il programma di attività dell'Associazione.

Determina, con cadenza triennale, l'importo del contributo associativo annuale.

Delibera in ordine all'accettazione di donazioni; all'acquisto o all'alienazione di beni mobili; alla stipulazione di contratti di qualsiasi natura che vedono parte l'Associazione stessa.

Può stabilire la corresponsione di indennità di carica al Presidente dell'Associazione, ai componenti del Consiglio Direttivo, al Segretario, al Tesoriere e al collegio dei revisori dei conti.

Consiglio Direttivo, al Segretario, al Tesoriere e al collegio dei revisori dei conti.

Si esprime su ogni argomento alla stessa sottoposto dal Consiglio Direttivo.

Art. 12 VALIDITÀ ASSEMBLEARE

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza presenti.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 13



ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria è onerata degli stessi compiti dell'Assemblea ordinaria ad eccezione delle eventuali modifiche del presente statuto che potranno essere discusse e deliberate in tale ambito solo se poste all'ordine del giorno.

Art. 14

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è composto, in numero dispari, da un minimo di cinque membri fino ad un massimo di nove, eletti dall'assemblea a seguito di spontanea candidatura, e nel proprio ambito nomina il presidente, e su proposta di quest'ultimo, il vicepresidente ed il segretario e il cassiere.

Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.

Il consiglio direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

Art. 15

DIMISSIONI

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Il consiglio direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 16

CONVOCAZIONE DIRETTIVO

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un consigliere, senza formalità.

Art. 17

COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo adotta gli atti necessari all'amministrazione dell'Associazione che lo Statuto non riservi alla competenza dell'Assemblea o del Presidente.

Delibera sulle domande di ammissione dei soci;

redige il rendiconto economico e finanziario da sottoporre al collegio dei revisori contabili e all'assemblea;

fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;

redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;

adotta i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;

adotta tutti gli atti utili ad attuare le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'assemblea dei soci;

nomina i soci onorari;

redige il rendiconto dell'associazione e ogni altra documentazione contabile che si rendesse necessaria per legge o per disposizioni dell'assemblea.

Art. 18

IL PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione:

ha la legale rappresentanza dell'Associazione;

agisce o resiste davanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando legali per conto dell'Associazione;

convoca le riunioni dell'Assemblea stabilendo l'ordine del giorno e dirigendone i lavori;

convoca le riunioni del Consiglio Direttivo, stabilendo l'ordine del giorno e dirigendone i lavori; cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Comitato Direttivo;

esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale dell'Associazione;

cura le relazioni con Enti, Istituzioni, imprese (pubbliche e private) e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno di singole iniziative dell'Associazione;
può delegare singole funzioni a membri del Consiglio Direttivo.
Il Presidente, nell'ambito dei propri compiti, può affidare speciali incarichi ad uno o più componenti del Consiglio Direttivo.

In caso di necessità ed urgenza, il Presidente adotta gli atti di competenza del Consiglio Direttivo che ritenga indispensabili per salvaguardare l'interesse dell'Associazione, riferendone al Consiglio stesso senza indugio e sottoponendoli alla sua ratifica alla prima seduta del Consiglio.

Il Presidente trasmette ai Soci e ai membri del Consiglio Direttivo i documenti da questi richiesti riguardanti qualsiasi iniziativa dell'Associazione.

Il Presidente ricopre il ruolo di datore di lavoro del personale del Segretariato, ne dirige l'attività e adotta i provvedimenti ad esso relativi purché non di competenza di altri organi sociali.

Art 19

IL VICE PRESIDENTE

Il vice-presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 20

IL CASSIERE

Il cassiere cura la gestione amministrativa e contabile dell'Associazione. In particolare: organizza il tesseramento e controlla il pagamento delle quote; provvede alla riscossione delle entrate; provvede al pagamento delle spese; redige i bilanci preventivi e consuntivi che sottopone al direttivo; cura la tenuta dei documenti contabili e fiscali. Il cassiere può avvalersi per l'espletamento delle sue funzioni di soci di sua fiducia.

Art. 21

IL SEGRETARIO

Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo redige i verbali delle riunioni ed attende alla corrispondenza.

Il Segretario dell'Associazione svolge tutte le attività di carattere gestionale ed esecutivo che sono necessarie per il funzionamento dell'Associazione e che non sono riservate ad altri organi dal presente Statuto.

In particolare, il Segretario:

stipula i contratti;

esegue le determinazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo;

redige e tiene la raccolta dei verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;

tiene l'inventario dei beni costituenti il patrimonio dell'Associazione;

Predisporre e cura tutta documentazione di volta in volta necessaria per una corretta interazione con i soggetti pubblici e privati investiti a vario titolo nelle attività dell'Associazione.

Art. 22

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo economico-finanziario dell'Associazione.

Il collegio è composto da tre membri, eletti dall'assemblea, e nel proprio ambito nomina il presidente.

Il collegio dei revisori dei conti verifica la corretta gestione sul piano economico e finanziario e controlla operazioni intraprese dall'associazione.

In particolare, esprime il proprio parere sul rendiconto annuale dell'associazione e sugli altri documenti contabili redatti, prima che gli stessi vengano presentati all'assemblea per l'approvazione.

Il collegio dei revisori dei conti rimane in carica tre anni; i suoi componenti sono rieleggibili e continuano a svolgere le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve: vigilare sulla regolarità finanziaria ed economica della gestione; accertare la regolare tenuta della contabilità sociale; effettuare verifiche di cassa e dei valori di pertinenza dell'Associazione; esaminare i bilanci di previsione e consuntivi, redigendo apposite relazioni.

I Revisori dei Conti possono partecipare, senza diritto di voto, ma con facoltà di intervento, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

I Revisori possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo e chiedere al Consiglio Direttivo e al Presidente notizie sull'andamento delle attività dell'Associazione. Il Collegio dei Revisori o i singoli revisori informano immediatamente i Soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente di atti o fatti, appresi nell'esercizio dei loro compiti, che possano costituire irregolarità di gestione, oppure violazione delle norme che regolano l'attività dell'Associazione.

Art. 23

CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DECADENZA

Non possono essere nominati Presidente, Consigliere direttivo o Segretario dell'Associazione coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, L. 55/1990, lettere a), b), c), d), f), e successive modificazioni e integrazioni, nonché coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2382 c.c.

Art. 24

RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

Il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi dell'art. 18 c.c.

La deliberazione da parte dell'Assemblea dell'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti comporta la revoca immediata dalla carica per Presidente e membri del Consiglio Direttivo.

Art. 25

ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

E' fatto obbligo di redigere annualmente il bilancio preventivo economico-finanziario da presentare all'approvazione dell'Assemblea.

E' fatto obbligo di redigere annualmente il rendiconto economico-finanziario consuntivo che dovrà essere presentato all'Assemblea che si terrà l'anno successivo alla chiusura dell'esercizio di riferimento.

Il rendiconto economico-finanziario e patrimoniale dovrà comprendere tutte le voci di entrata e di uscita sostenute nel corso dell'esercizio raggruppate per tipologia di attività e di spesa, così come la relazione sullo stato dell'Associazione e le iniziative realizzate.

Tutte le cariche sociali e dirigenziali sono a titolo gratuito salvo la possibilità di rimborsare le spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico e quelle anticipate in nome e per conto.

Art. 26

PATRIMONIO

Il fondo di gestione è costituito dalle quote e dai contributi degli associati, dei privati e degli enti pubblici; da legati, donazioni ed elargizioni di associati o di terzi; da qualsiasi bene mobile e/o immobile dell'Associazione. Tali beni e proventi costituiscono il "Fondo Comune" volto a finanziare le attività, l'amministrazione, i progetti validi a perseguire i programmi e al raggiungimento degli scopi sociali.

In nessun caso i singoli associati possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la restituzione della quota.

Durante la vita dell'Associazione è fatto tassativo divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale e beni di proprietà dell'Associazione ai suoi associati salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

La quota è intrasmissibile.

Art. 27

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci medesimi saranno devolute alla esclusiva competenza di un collegio Arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal presidente dell'ordine dei dottori commercialisti di Pescara e Sulmona.

La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l'arbitro sarà nominato, su richiesta

richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato dal presidente dell'ordine dei dottori commercialisti di Pescara e Sulmona

L'arbitrato avrà sede in Sulmona, ed il collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forme dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.

Art 28 SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 29 MODIFICHE DELLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Ai fini dell'approvazione delle modifiche allo statuto, per la validità della seduta dell'Assemblea è richiesta la presenza (in prima o seconda convocazione) di almeno la metà più uno dei Soci. Le modifiche allo statuto sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.

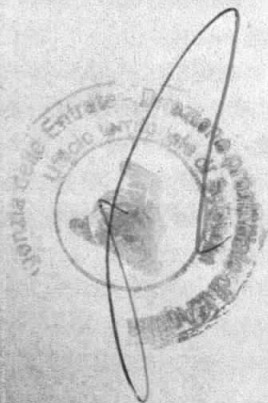
Art. 30 NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Pacentro li Letto. Approvato e sottoscritto

De Velli
Ramunno Antonello
Blasio
Gianni
De Leo

De Marco
De Marco
De Marco



Agenzia Entrate
UFFICIO TERRITORIALE di SULMONA

Totale € 0,00

Registrato in data 31/10/2023

N. 305 Serie 3

Esatti e SEMG